

-----**STATUTO**-----

-----**"ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRO S. GIORGIO A.P.S."**-----Piazza Manzoni

1-----35010 - SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)-----P.I. 02376390288 C.F. 90001300285-----**Art. 1 - Denominazione -**

Sede-----

E' costituita l'Associazione Pro Loco denominata "ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRO S. GIORGIO A.P.S."-----Essa ha sede legale in San Giorgio in Bosco (PD), Piazza Manzoni n.1.

L'associazione puo' modificare liberamente suddetta sede secondo le esigenze operative ed organizzative.-----

E' una libera Associazione fondata sul volontariato che svolge senza fini di lucro attività di promozione turistica di base e di socialità civica. L'Associazione è costituita ai sensi della legge 383/2000.-----

Art. 2 - Competenza Territoriale

-----L'Associazione svolge la sua attività nel Comune di San Giorgio in Bosco (PD).-----La Pro

Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al comitato regionale delle Pro Loco del Veneto, al Comitato provinciale di Padova e al Consorzio delle Proloco del Cittadellese nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. e per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice Civile.-----**Art. 3 -**

Oggetto e finalità-----L'Associazione si propone di:-----

a. riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale, ricreativo, sportivo e sociale della località in cui opera;-----

b. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui svolge la propria attività, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, incrementare e far conoscere i valori naturali, artistici, e culturali del luogo e della zona;-----

c. promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini;-----

d. sensibilizzare le autorità competenti sui problemi che riguardano il turismo locale;-----**e.** realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale anche attraverso la gestione in modo ausiliario e sussidiario di punti di ristoro fissi od occasionali con possibilità di vendita e somministrazione di prodotti tipici locali;-----**f.** promuovere e

sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;-----**g.** sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;-----**h.** aprire e gestire circoli per i soci;-----**i.** stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;-----**l.** preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;-----**m.** assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche;-----**n.** svolgere attività di accoglienza ed informazione turistica nel rispetto della normativa regionale vigente, in collaborazione con gli Enti preposti ed anche tramite l'istituzione di un ufficio informazioni ----- **o.** incentivare il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo alternativo;-----**p.** promuovere e coordinare l'attività delle Associazioni operanti nel territorio delle singole autonomie;-----**q.** adempiere a funzioni demandate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune;-----**r.** tutelare e valorizzare le etnie e il patrimonio linguistico;-----**s.** svolgere, attraverso i propri soci, le attività di semplice accompagnamento di visitatori, occasionalmente e gratuitamente, nelle località di propria competenza come previsto dalla normativa regionale.-----

Art. 4 -

Soci-----Hanno diritto di essere soci tutti i cittadini residenti e----- domiciliati nel Comune di San Giorgio in Bosco (PD).-----Possono divenire soci anche i cittadini non residenti, comunque interessati all'attività della Pro Loco, previa delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione.-----I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari, tutti aventi diritto di voto.-----**4.1** Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione come stabilito annualmente dal Consiglio.----- **4.2** Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.----- **4.3** Sono soci onorari coloro che sono dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.-----

Art. 5 - Diritti ed Obblighi dei

Soci-----**1.** I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono

esonerati dal pagamento della quota annuale.-----

2. Tutti i soci hanno diritto:-----**a.** a ricevere la tessera U.N.P.L.I.;-----

b. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;-----**c.** a frequentare i locali della Pro Loco;-----

d. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco;-----**e.** a prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell'associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.-----

Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto:-----

a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;-----**b.** di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;-----

c. di voto per deliberare quanto di competenza dell'Assemblea.-----**3.** I Soci hanno l'obbligo di:-----

a. rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco-----**b.** versare, nei termini stabiliti dal Consiglio, la quota associati-va alla Pro Loco;-----

c. non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.-----**Art. 6**

- Ammissione ed Esclusione del Socio-----

1.L'ammissione di un nuovo Socio è automatica e contestuale al pagamento della quota associativa annuale per i soci residenti e domiciliati nel comune di San Giorgio in Bosco; chi non è residente e domiciliato nel comune predetto deve presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio di Amministrazione, il quale decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare l'eventuale rifiuto dell'ammissione dell'aspirante socio-----

2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.-----La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.-----

Negli ultimi due casi i relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.-----

Attraverso tali decisioni l'interessato, al quale va comunicato il provvedimento, a mezzo raccomandata, può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avviso presentando

controdeduzioni.-----Il Collegio, a sua volta, emetterà il proprio giudizio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. Tale giudizio sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.-----

Art.

Organi-----Sono
organi dell'Associazione:-----**a.**
l'Assemblea dei Soci;-----**b.**
il Consiglio di Amministrazione (CDA);-----**c.**
il Presidente-----**d.**
il Collegio dei Revisori dei Conti;-----**e.**
il Collegio dei
Probiviri.-----**Art. 8 - Assemblea
dei Soci**-----L'Assemblea,
regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le
sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente
Statuto, obbligano i Soci.-----**8.1**
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.-----**8.2**
L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare riguardo:-----**a.**
l'approvazione del bilancio preventivo, della programmazione annuale
e del conto consuntivo;-----**b.** la
determinazione degli indirizzi e delle direttive generali
dell'Associazione;-----
c. l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri;-----**d.** l'approvazione dell'eventuale regolamento
interno;-----**e.** la dichiarazione di socio onorario come
previsto all'art 4.-----**8.3** L'Assemblea straordinaria è competente
a deliberare riguardo:---**a.** le modifiche
statutarie;-----**b.** lo
scioglimento dell'Associazione con le maggioranze previste all'art.
21 del c.c.-----**8.4**
All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento
della quota sociale annua. Hanno diritto di voto i soli soci in
regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno
in corso ed all'anno precedente. Ciascun socio può farsi
rappresentare da altro socio con delega
scritta.-----Ogni socio non potrà rappresentare per
delega più di un socio.-----Ogni socio ha diritto ad un solo
voto.-----
8.5 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute
dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.-----
8.6 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per
le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo
dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul
programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di
Amministrazione o dei Soci.-----
8.7 L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, è convocata prima
del termine previsto dagli organi competenti per la presentazione
dei bilanci; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi
competenti per Legge, nei termini dagli stessi
fissati.-----**8.8** L'Assemblea straordinaria è convocata dal
Presidente:-----**a.** quando ne ravvisi
necessità;-----**b.** dietro richiesta
scritta o del Consiglio o almeno un terzo dei Soci entro 30
(trenta) giorni dalla richiesta stessa.-----**8.9** Le

Assemblee, ordinaria e straordinaria, vengono indette dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che stabilisce la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno.-----L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora e ordine del giorno dell'Assemblea e deve essere spedito a tutti i soci a mezzo del servizio postale e/o con la pubblicazione su luoghi pubblici (sia nel Comune che nelle Frazioni) e/o bacheche preposte per avvisi del territorio o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso può prevedere una seconda convocazione per il caso in cui l'Assemblea non si costituisca validamente in prima convocazione.---Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione, sono valide con la presenza di qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----La seconda convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovrà essere indetta necessariamente almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.-----L'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche allo statuto è valida con la presenza della metà più uno dei soci. Tale assemblea non può prevedere una seconda convocazione.-----L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita, anche senza preventiva convocazione, in forma totalitaria, cioè con la presenza di tutti gli organi sociali nella loro interezza, nonchè di tutti i soci.-----Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.-----**Art. 9 - Consiglio di Amministrazione**-----**9.1** Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 7 (sette) membri.-----**9.2** I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 4 (quattro) anni rieleggibili.-----Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, eventuali rappresentanze previste da norme superiori.-----**9.3** Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente o i vice-Presidenti che comunque non potranno superare il numero di 2 (due).-----Il Presidente, nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di tesoriere. Se eletto al di fuori del Consiglio, non avrà diritto di voto.-----**9.4** Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, comprensivo del Presidente e del Segretario. Ha diritto ad intervenire alle riunioni del Comitato stesso, anche il

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti."

-----9.5 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni agli organi competenti per Legge, a meno che diversa previsione, normativa o regolamentare, stabilisca tempi più brevi.—Il Consiglio si riunisce almeno 6 (sei) volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.-----9.6 I Consiglieri che risultassero assenti per 3(tre) sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.-----In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di non più di un mezzo (1/2) dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.-----Qualora non ci fossero altri soci che hanno ricevuto voti o dovessero venire meno più di metà dei Consiglieri, anche non contemporaneamente, il Consiglio di Amministrazione verrà meno nella sua interezza e si dovrà procedere ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea al fine di ricostituire l'organo decaduto.----- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.-----E' competenza del Consiglio dell'Amministrazione la determinazione annuale dell'ammontare della quota associativa.-----

Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.-----

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione il presidente può invitare le persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.-----Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.-----Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.-----Il primo Consiglio di Amministrazione di insediamento e di nomina delle cariche sociali viene convocato dal consigliere anziano, vale a dire da colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.-----

Art. 10 -

Presidente-----Il

Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione a scrutinio segreto.-----

Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di

Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.-----In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice-Presidente, o da quello più anziano di età qualora i Vice-Presidenti siano 2 (due), in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di età.-----In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.-----Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ed ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.-----

Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario e all'eventuale Tesoriere, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.-----

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali del Consiglio di Amministrazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Decade in caso di decadenza del Presidente.-----

L'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco può nominare un Presidente Onorario.-----

Al presidente onorario possono essere affidati dal consiglio di amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.-----

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.-----

Essi hanno il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all'anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci.-----

I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.-----I Revisori durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.-----

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti del Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.---Il Collegio dei revisori dura in carica fino alla decadenza del Collegio d'Amministrazione.-----

11.1 Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.-----

Art. 12 - Collegio dei Probiviri-----

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei

Soci.-----Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo

statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci ed associazione-----

I probiviri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato -----

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.---

Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Provibiri può affidare le risoluzioni di controversie al Collegio dei Provibiri del Comitato Regionale dell'UNPLI.-----

12.1 Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.-----**Art. 13 - Commissario Straordinario**

-----La Pro Loco può richiedere il proprio commissariamento:-----

a) con richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio d'amministrazione;-----

b) con richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;-----c) in caso di inattività del Consiglio d'Amministrazione per più di sei mesi.-----Il

Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio di Amministrazione.-----**Art. 14 -**

Patrimonio-----Il

patrimonio dell'Associazione è costituito:-----**a.** dalle quote sociali, non trasmissibili e non rivalutabili e che dovranno essere versate entro il termine fissato di volta in volta del

Consiglio;-----**b.**

da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio). L'eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso destinato a favore di attività statutariamente previste;-----**c.** dai contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montane e altri, Associazioni, Commercianti, Albergatori,

ecc.) o privati;-----

d. dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'Associazione;-----

e. da eventuali lasciti per causa di morte e da eventuali donazioni;

f. dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse nonché i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;-----

g. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;-----**h.** da proventi di cessione di beni e servizi ai

Soci ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;-----
i. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge n. 383/2000.-----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.-----Il patrimonio sociale e i proventi delle attività comunque conseguiti non potranno, in nessun caso, neppure allo scioglimento dell'Associazione, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.-----

Art. 15 - Presentazione dei Soci

-----La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.----- La Pro Loco può, in particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.-----Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.-----Il Consiglio di Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito di attività istituzionali.-----Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio di Amministrazione può affidare a professionisti (esterni o interni della Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.-----

Art. 16 - Rendiconto Consuntivo Economico e Finanziario

-----Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.----- Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.-----Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso al sede della Pro Loco.-----

Art. 17 - Albi

-----Compatibilmente con le proprie finalità l'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo regionale o ad altri albi secondo le norme dei rispettivi regolamenti.-----

Art. 18 - Norme Generali

-----L'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge nei termini previsti.-----

Art. 19 - Partecipazioni e Consorzi

-----L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti

statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od associazione.-----

Art. 20 -

Scioglimento-----L'Assemblea straordinaria scioglie l'associazione con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In tal caso dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.-----

Art. 21 -

Rinvio-----Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell'U.N.P.L.I., alle Leggi in vigore riguardanti la Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.--

Art. 22 -

Regolamento-----Il presente statuto sarà completato, ove necessario, dal Regolamento di attuazione, di competenza dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art 8.2 lett. d).-----

San Giorgio in Bosco, il 01-08-2019.

Il Presidente

Il Segretario

Maria Eugenia Zanutto

Marilena Piotto